# Studio Legale Barbera

## TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE

#### RICORSO PER CONCORDATO MINORE IN CONTINUITÀ

(ex CCII di cui al d.lgs. 14/2019 e successive modifiche)

Per:

SCUDERI Emanuela Annita (Cod. Fisc. SCDMLN81R55C351G), nata a Catania il 15.10.1981, residente in San Giovanni La Punta alla Via Roma n. 82, rappresentata e difesa come da procura separata e al presente atto dall'avv. Nicola Luca Barbera (cod. fisc. BRBNLL74R06C351Z) con studio in Catania alla Via Guardia della Carvana n. 37, tel./fax 0952861311, PEC: nicolaluca.barbera@pec.ordineavvocaticatania.it, presso il quale la stessa elegge domicilio,

### **PREMESSO**

- o Che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni così come definito dall'art. 2, co. 1, punto c), CCII: "«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;
- Che la stessa non è mai stata condannata con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;

R

95128 — CATANIA — Via guardia della carvana n. 37 — Tel. 0952861311

- o Che non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- Che non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- Che non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- o Che non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Che in data 10.09.2024 ha avanzato per il tramite dell'organismo di composizione ODCEC di Catania istanza di procedura di composizione della crisi mediante concordato in continuità *ex* art. 74 comma 1 e 2 D. Lgs. 83/2022 (prot. n. 236/24 del 12.09.2024 All. 0 relaz. part.);
- Che, in data 11.09.2024 l'ODCEC Catania ha nominato quale gestore della crisi la dott.ssa GUZZARDI Letizia la quale ha contestualmente accettato l'incarico (All. n. 0\_2 rela. part.) svolgendo tutte le indagini di merito, così come previsto dalla normativa;

Tanto premesso, il *debitore*, come rappresentato e difeso, propone il seguente piano di concordato minore in continuità che risulta ammissibile *ex* art. 77 CCII sia per le ragioni di cui in premessa sia in quanto:

- o non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. D) n. 1), 2) e 3);
- è in grado di fornire (così come ha fornito al Gestore) documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale come da allegati che analiticamente si riportano nel prosieguo del presente ricorso;
- o trasmette, altresì, in allegato la relazione particolareggiata dell'ODCEC di Catania (quale OCC incaricato) che comprende: *a)* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; *b)* l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; *c)* l'indicazione della eventuale esistenza



di atti del debitori impugnati dai creditori; *d*) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; *e*) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; *f*) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; *g*) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Stante quanto sopra, si procede ad esporre nel dettaglio le premesse e le cause dell'indebitamento ed ogni altra circostanza in fatto e in diritto utile, finalizzata a rendere la presente proposta conforme ai requisiti di legge, con la precisazione che ogni maggior dettaglio al riguardo è contenuto nella relazione particolareggiata dell'OCC alla quale ci si riporta, anche nell'indicazione degli allegati e della relativa numerazione onde evitare inutili e ridondanti duplicati.

Si rappresenta, infine, che la presente rappresenta l'unica alternativa concreta di soddisfo per i creditori, stante l'impossidenza della debitrice e l'impossibilità di un'alternativa liquidatoria.

\*\*\*

## 1) <u>Situazione personale e familiare. Stato economico e patrimoniale.</u>

La sig.ra Scuderi è un giovane avvocato penalista del foro di Catania. Dopo tanti anni da praticante e collaboratrice, nel 2019 decide di spiccare il volo e avviare la propria attività in autonomia, passando da un fatturato di pochi centinaia di euro a €. 27000 circa in 4 anni (All. 9\_2 relaz. part. ).

Tale risultato – apparentemente piccolo – è in realtà più di quello che ci si poteva aspettare atteso che la stessa ha costruito la propria professione da sola e, per di più, a cavallo di un periodo socialmente terribile come quello pandemico del 2020. La stessa, inoltre, è divenuta da poco consulente modello 231 sebbene ancora non abbia una clientela tale da poter considerare stabile.

Infine, sta completando il corso – unico nel suo genere e approvato dal CNF – per divenire RAM Apart ossia professionista della reputazione digitale che, conseguendo la relativa qualifica ai sensi della L. 4/2013 dopo aver superato



l'esame del primo corso nazionale, permette di poter accedere ad una delle professioni c.d. "del futuro" (a numero chiuso).

Le prospettive di crescita, quindi, sono tangibili e concrete così come concrete sono le possibilità di mantenere le obbligazioni nascenti dal presente concordato.

L'avv. Scuderi non ha pendenze tributarie, non ha pendenze civili, non ha pendenze fiscali e nemmeno previdenziali. Ha sempre adempiuto alle obbligazioni personali e professionali, anche con rateizzazioni, ed è oggi una professionista seria e stimata benché giovane.

Il nucleo familiare è formato dalla stessa, dal fratello e dai di lei genitori, come si evince dallo stato di famiglia allegato 9\_1 della relazione particolareggiata.

Il padre – Scuderi Vincenzo – è pensionato, con redditi da pensione lordi di €. 10.241,40 annui come da dichiarazione 2024. Siffatta pensione è pressoché stabile negli anni con un leggero aumento nel 2024 (All. 9\_3 della relaz. part.).

La madre – Strano Agata – è titolare della ditta individuale "AS di Agata Strano" con sede in Catania, con reddito di impresa che si aggira intorno ai €. 12.000-14.000 lordi annui negli ultimi 3 anni, con un lieve indebolimento nel 2023 e una ripresa nel 2024 (All. 9\_4 e 9\_4 *bis* relaz. part.).

Il fratello è titolare di partita iva solo da giugno 2024, essendo stato in passato dipendente. Lo stesso, quindi, ha certamente delle prospettive di crescita ma non ha, al momento, una situazione reddituale influente anche perché è solo temporaneamente collocato presso il nucleo familiare di origine.

Il nucleo familiare vive in San Giovanni la Punta, nell'abitazione di Via Roma 82 intestata all'avv. Scuderi (ove la stessa esercita anche la propria attività lavorativa) e sulla quale pende un mutuo I casa (ad oggi regolarmente pagato dai di lei genitori) con una rata mensile di €. 850,00.

Tale debito non è tuttavia compreso nella presente proposta di concordato, stante la regolarità dei pagamenti; per tale motivo è possibile applicare l'art. 75 comma 2 bis CCII a mente del quale "il debitore persona fisica che è in regola con le rate del mutuo, o che ottiene l'autorizzazione del giudice per sanare le rate scadute, potrà prevedere il rimborso delle rate future" senza perdere dunque la propria abitazione.



Preme rappresentare, infatti, che l<u>'abitazione risulta inserita nella procedura</u> esecutiva n. 496/2017 con prossima asta di vendita (la quinta) fissata per il 23.01.2025 p.v. con offerta minima di €. 37.500 (All. 4\_4 relaz. part.)

Pertanto si anticipa già da ora la richiesta delle misure di protezione previste *ex* art. 78 CCII.

La situazione reddituale dell'intero nucleo familiare al 31.12.2024 è, quindi, la seguente:

le	3.080,88
Reddito netto mensi-	
Reddito netto annuo	40.051,47
Strano Agata	9.795,00
Scuderi Vincenzo	9.496,20
Scuderi Emanuela	20.760,27
REDDITI NETTI	2024

La sig.ra Scuderi è anche intestataria di una utilitaria KIA Rio, utilizzata anche dall'intero nucleo familiare, e di un motociclo usato SYM200 che utilizza in esclusiva.

Non ci sono ulteriori immobili, né rendite, né mobili registrati.

L'avv. Scuderi è, infine, titolare di due conti correnti e una postepay evolution. Più nello specifico: - conto corrente n. 504841, Ag. 3 BPER; - conto corrente n. 7955441 Ag. 8 Poste Italiane Catania; - postepay evolution n. \*3035, Ag. 8 Poste Italiane Catania.

Le spese strettamente necessarie per il sostentamento dignitoso del nucleo familiare (comprensivo della rata mutuo che non rientra nella presente proposta) sono quindi le seguenti:

Misura	Valori Medi

Numero di componenti	4,00
Alimentari e bevande	550,00
Abbigliamento e calzature	150,00
Acqua e condominio	53,33
Manutenzione	200,00
Combustibili ed energia	150,00
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa	50,00



Sanità	150,00
Trasporti	284,67
Comunicazioni	100,00
Abbonamento radio-televisione e internet	20,00
Rata mutuo casa BPER	850,00
Totale	2.558,00

Per una spesa complessiva media di €. 2.558,00.

## 2) LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA SITUAZIONE DI CRISI.

### I SINGOLI DEBITI.

Come già riferito poco sopra, l'avv. Scuderi non ha pendenze tributarie, non ha pendenze civili, non ha pendenze fiscali e nemmeno previdenziali e ha sempre adempiuto alle obbligazioni personali e professionali.

L'attuale situazione di crisi - per la quale la stessa rischia anche la propria casa nasce da debiti pregressi assunti da giovanissima quale socia della società a conduzione familiare di cui era parte solo formalmente.

Invero, nel 2008 l'avv. Scuderi entra a far parte della società di famiglia (la S. G. Gioielli oggi in liquidazione) nonostante studiasse ancora giurisprudenza. Vi resta appena 4 anni e nel 2012 ne esce completamente cedendo le proprie quote. Durante quel periodo appone delle firme quale garante di mutui ipotecari e fondiari garantiti dai beni immobili di proprietà dei fratelli e, nello specifico, con Banca Agricola Popolare di Ragusa (oggi IBLA s.r.l., per cessione del credito) e con Intesa S. Paolo (oggi IFIS, per cessione del credito).

Più nello specifico:

## • IBLA S.R.L.

Il credito vantato da IBLA s.r.l. deriva dal decreto ingiuntivo n. 303/2015 (del 17.02.2015) nascente dalla revoca della linea di credito accordata sul contratto di conto corrente n. 0453301287833 con fido di €. 15.000 intestato alla S.G. Gioielli in liquidazione e assistito da garanzia personale rilasciata dai sigg. Scuderi Claudio, Scuderi Salvatore e Scuderi Emanuela Annita. Siffatta revoca veniva comunicata con lettera del 9.07.2013 e contestualmente la Banca Agricola popolare di Ragusa (oggi IBLA) richiedeva il pagamento immediato



delle somme presuntivamente dovute dalla società e dai garanti obbligati in solido.

Tale somma veniva determinata nell'atto di precetto notificato in data 19.01.2017, in €. 19.945,92.

Per tale credito IBLA s.r.l. iscrive ipoteca giudiziale in data 28.04.2015 (reg. gen. N. 14133 reg. part. N. 1591) per la somma di €. 30.000 sulla piena proprietà dell'abitazione della sig.ra Scuderi sita in San Giovanni La Punta alla Via Roma n. 82, in catasto al foglio 7, mappale 50, sub 20.

L'immobile così ipotecato viene inserito nella procedura esecutiva n. 496/2017 RG pendente presso il Tribunale Civile di Catania **con prossima asta di vendita** (la quinta) fissata per il 23.01.2025 con offerta minima €. 37.500.

Il debito della sig.ra Scuderi è solo quello di €. 19.045,92 (in solido con i di lei fratelli).

Tale precisazione risulta fondamentale poiché la dichiarazione di credito effettuata da IBLA s.r.l. risulta quanto mai fuorviante.

Invero, lo stesso atto di precetto di cui sopra, oltre all'intimazione alla S.G. Gioielli s.r.l e a tutti e tre i fratelli Scuderi del pagamento della somma di €. 19.945,92, conteneva anche l'intimazione al pagamento della somma di €. 161.197,10 derivante da mutuo fondiario per €. 200.000 stipulato con atto notarile del 5.09.2008 tra BAPR quale mutuante e S.G. Gioielli s.r.l. quale mutuataria, e i sigg. Scuderi Salvatore e Scuderi Claudio quali terzi datori di ipoteca.

La sig.ra Scuderi Emanuela, dunque, non viene MAI "chiamata" quale garante del mutuo. Pur tuttavia – a rigor del vero – la stessa risulta fideiussore della società S.G. GIOELLI S.r.l., giusta lettera fideiussoria del 05/09/2008 sino alla concorrenza della somma garantita di € 249.500,00 (insieme con i di lei fratelli). A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta, i terzi datori di ipoteca – i <u>soli</u> sigg. Scuderi Claudio e Scuderi Salvatore – concedevano ipoteca volontaria su tre immobili di loro proprietà: 1) APPARTAMENTO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SITO IN CATANIA ALLA VIA ETNEA N. 422, CENSITO AL FOGLIO 69, PART. 6401, SUB 4, CAT. A/4,CLASSE 8, VANI 1 (di proprietà di Scuderi Claudio e



Scuderi Salvatore); **2)** APPARTAMENTO SITO IN CATANIA ALLA VIA MEDINA 17/A CENSITO AL FOGLIO 69, PART. 10225, SUB. 1, CATEGORIA A/5 (di esclusiva proprietà di Scuderi Salvatore); **3)** IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN CATANIA ALLA VIA ETNEA N. 420, CENSITO AL FOGLIO 69, PART. 6401, SUB. 11, CAT. C/1, CLASSE 6 (di esclusiva proprietà di Scuderi Salvatore).

Anche tali immobili sono entrati nella procedura esecutiva n. 496/2017 RG e sono stati oggetto di vendita senza incanto in data 12.05.2021 con aggiudicazione dell'immobile di cui al punto 1) per la somma di €. 40.000 e di quello di cui al punto 3) per la somma di €. 85.000, per un totale di €. 125.000. L'immobile di cui al punto 2) non è stato aggiudicato ed è ancora oggetto della procedura.

A seguito dei rispettivi pagamenti effettuati sulla base delle istanze *ex* art. 41 TUB la superiore somma è stata così ripartita: €. 51.000 su €. 72.554,55 a BCCNPLS 2018 s.r.l. (in quanto creditore con ipoteca di I grado di Scuderi Salvatore) ed €. 27.000 su €. 161.197,10 a Ibla s.r.l. (in quanto creditore con ipoteca di I grado di Scuderi Salvatore e Scuderi Claudio).

<u>Tale ultimo credito, nella procedura di concordato minore che ci occupa, assume il rango chirografario</u>.

Sul conto della procedura, residua ancora la complessiva somma di €. 50.948,52 coma da relazione del delegato alle vendite allegata alla relazione particolareggiata (All. 4\_3 relaz. part.).

Di questa ultima somma, circa 25.000 andranno a soddisfare il credito di IBLA (salvo maggiori precisazioni che non si hanno per mancanza, ad oggi, di una relazione di riparto da parte del delegato alle vendite).

Risulta evidente come nella dichiarazione di credito avanzata da IBLA non vengano dichiarate né le somme già incassate *ex* art. 41 TUB né quelle che si incasseranno a fine vendita, **con la conseguenza di dover contestare il** *quantum* di credito così dichiarato.

Ed infatti, se è vero che il credito nascente quale garante ammonta a €. 219.000,00 facendo seguito alla dichiarazione di credito di Ibla, è pur vero che la stessa ha già incassato per quello stesso credito €. 27.000.



Il credito chirografario di IBLA, dunque, ammonta ad €. 192.500,00 come peraltro attestato dal Gestore della Crisi, dott.ssa Guzzardi.

Ulteriore precisazione, inoltre, è che l'eventuale vendita dell'abitazione dell'avv. Scuderi non andrà a soddisfare il credito nascente da mutuo ipotecario di €. 161.197,10 (credito meramente chirografario) ma, solo in via astrattamente teorica, quello nascente dal D.I. 303/2015 di €. 19.945,00.

Si dice "in via astrattamente teorica" perché ad oggi sul bene immobile di proprietà della ricorrente, il creditore fondiario (BPER, per intenderci) vanta un credito residuo superiore a € 90.000,00 e pertanto in sede esecutiva – con un intervento tardivo *ex* art. 566 e 528 c.p.c. – avrà comunque il diritto a soddisfarsi sull'intero ricavato della vendita, con la conseguenza che IBLA non potrebbe soddisfare "nemmeno" il credito nascente dal D.I. 303/2015 di €. 19.945,00.

Tale precisazione rileva sotto il profilo della meritevolezza del presente concordato – <u>oltre che della convenienza per i creditori</u> – atteso che l'avv. Scuderi ha tentato di tutto per salvare la propria abitazione (ove la stessa esercita anche la propria attività lavorativa) e definire la posizione debitoria con IBLA con varie proposte al creditore, tutte irragionevolmente rifiutate.

## Nello specifico:

- una prima proposta è stata avanzata il 22.05.2022: €. 11.500 in 6 rate, rifiutata.
- una seconda proposta è stata avanzata il 01.06.2022 e ribadita il 6.06.2022: €.
   15.000, rifiutata;
- una terza proposta è stata avanzata il 7.06.2022: €. 17.000, rifiutata a fronte di una controproposta effettuata da IBLA (all'epoca DoValue) di €. 25.000 fatta, però, a ridosso dell'asta di vendita del 23.06.2022 con impossibilità per la sig.ra Scuderi di reperire tale somma in poco meno di 10 giorni;
- una quarta proposta è stata avanzata ad aprile 2024: €. 18.500 in più rate,
   rifiutata (dopo quasi due mesi);
- una quinta proposta è stata avanzata il 4 maggio 2024: €. 25.000 in una unica soluzione, rifiutata dopo più di 2 mesi, in data il 18.07.2024 lo stesso giorno



dell'asta e dopo che la stessa è andata deserta. Tale proposta, si sottolinea, corrispondeva a quanto richiesto dalla stessa creditrice due anni prima.

Nel frattempo, tuttavia, maturavano interessi che il creditore ha calcolato al 13% (nonostante il D.I. parli di tasso soglia) da 10.07.2013 (per un importo di €. 85.617,06) facendo, ad oggi, una dichiarazione di credito di oltre € 300.000,00. Tale precisazione pare rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 4 CCII a mente del quale "il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Come detto, dunque, <u>il credito vantato da IBLA</u> ammonta a €. 192.500, a cui va aggiunta la somma di €. 7.504,35 derivante dalla sentenza n. 445/2023 del Tribunale di Ragusa per l'opposizione al decreto ingiuntivo 303/2015 (R.G. n. 1990/2015), per un <u>totale di €. 200.004,35</u>.

Per le ragioni di cui sopra, dunque, per tale credito – da considerarsi chirografario poiché non dotato di privilegio né da ipoteca – si propone il pagamento nella misura del 5,89%, al pari degli altri creditori di pari grado.

Si propone, invece, il pagamento del 100% della parte di credito garantito da ipoteca giudiziale del 28.04.2015 (reg. gen. N. 14133 reg. part. N. 1591) derivante dal D.I. 303/2015 di €. 19.945,92, per un totale di €. 30.000 di cui €. 5.000,00 verranno pagate entro 10 giorni dall'omologa del presente concordato e la restante parte – pari ad €. 25.000 – in rate mensili per tutta la durata del piano di ammortamento.

Tale proposta risulta l'unica alternativa concreta di soddisfo per il creditore atteso che l'avv. Scuderi non è titolare di alcun ulteriore bene immobile rispetto all'abitazione principale, non ha rimanenze di magazzino, non ha beni strumentali o altro che possa essere liquidato.

Si aggiunga, come detto, che sull'immobile in questione grava un mutuo fondiario acceso presso Banca Carige s.p.a. (oggi BPER) con ipoteca di I grado trascritta il 19.03.2007 n. 11521 il cui piano di ammortamento è, ad oggi, regolarmente pagato dai di lei genitori con un residuo mutuo al



**17.12.2024 di €. 96.237,69** (All. 4\_2 relaz. Part.) ed è chiaro che dall'eventuale asta di vendita del 23.01.2025 (che prevede una offerta minima veramente irrisoria di €. 37.500) il creditore procedente IBLA s.r.l. non potrà soddisfarsi in alcun modo posto che BPER – creditore ipotecario di I grado sebbene non ancora intervenuta fino ad oggi per la regolarità dei pagamenti – <u>HA TEMPO FINO</u> ALL'ASSEGNAZIONE (*RECTIUS*, DISTRIBUZIONE) PER INTERVENIRE *EX* ART. **566** C.P.C.

## • <u>IFIS NPL INVESTING</u>

Il credito vantato da IFIS npl investing nasce dal decreto ingiuntivo n. 3321/2023 dell'a/09/2023 con il quale veniva intimato alla sig.ra Scuderi di pagare – in solido con i di lei fratelli – la somma di €. 41.059,50 oltre spese di procura e successive occorende per un totale di €. 43.071,80.

Il superiore credito nasceva dal contratto di finanziamento n. 06715449 stipulato tra la S.G Gioielli in liquidazione e la Banca Intesa S. Paolo (oggi IFIS npl per cessione del credito) le cui obbligazioni venivano assunte nella qualità di garanti dall'avv. Scuderi e dai di lei fratelli.

Trattasi, tuttavia, di credito che l'avv. Scuderi ha provveduto a contestare nelle opportune sedi con citazione in opposizione dalla quale è nato <u>il procedimento</u> n. 13483/2023 con prossima udienza fissata per il 07.04.2025 (All. 4\_16 relaz. part.).

Invero, non solo la sig.ra Scuderi rivestiva la qualifica di "consumatore" all'atto di contrazione di quel debito ma, peraltro, lo stesso venne stipulato in violazione della normativa antitrust.

Trattasi, dunque, di credito che si contesta interamente per le ragioni di cui sopra e, pertanto, se ne propone il pagamento nella percentuale del 5,89% trattandosi di classe creditoria chirografaria.

#### ALTRI DEBITI

La sig.ra Scuderi non ha ulteriori debiti importanti. Residuano, tuttavia:

- Comune di S. G. La Punta €. 80,00 relativi a due conguagli TARI del 2021 e
   del 2022 (di €. 29 e di €. 51,00) [privilegio ex art. 2752 c.c.];
- Regione Siciliana €. 573,60 relativo a 2 bolli auto 2022 e 2024 [di cui €.
   503,07 al privilegio *ex* art. 2752 c.c.];



 Avv. Cristina Agostinelli: €. 600,00 oltre spese e CPA relative al compenso per attività professionale prestata a favore della sig.ra Scuderi nel biennio (procedimento civile n. 12897/2021) [privilegio *ex* art. 2751 *bis* n. 2 c.c.).

Per tali crediti ci si riporta alla precisazione del credito fatta dai rispettivi creditori e si propone il pagamento nella misura del 50%.

## 3) SITUAZIONE DEBITORIA E INDICAZIONE SPECIFICA DELLE CLASSI DI CREDITORI

Stante quanto sopra, dunque, la situazione debitoria è la seguente:

Creditore	Euro	
IBLA – FIRE	€. 30,000 (ipotecario)	
Reg. Siciliana	€. 503,07 (privilegio ex art. 2751)	
Comune S.G. La Punta	€. 80,00 (privilegio ex art. 2751)	
Avv. Agostinelli	€. 761,28 (privilegio ex art. 2752)	
Reg. Siciliana	€. 70,53 (chirografo)	
IBLA – FIRE	€. 200.004,35 (chirografo)	
IFIS npl	€. 43.071,80 (chirografo)	

## 4) PIANO DI SODDISFO IN PERCENTUALE

La presente proposta di concordato prevede la seguente soddisfazione dei creditori:

Creditore	Credito vantato	%	Soddisfo
IBLA – FIRE (ipotecario)	€. 30,000	100%	€. 30.000
Reg. Siciliana (privil.)	€. 503,07	50%	€. 251,53
Comune S.G. La Punta (privil.)	€. 80,00	50%	€. 40,00
Avv. Agostinelli (privil.)	€. 761,28	50%	€. 380,64
Reg. Siciliana	€. 70,53	5,89%	€. 4,16
IBLA – FIRE	€. 200.004,35	5,89%	€. 11.794,26
IFIS npl	€. 43.071,80	5,89%	€. 2.539,94



## Per un totale di €. 45.010,53.

A tale importo andranno poi aggiunti i costi della procedura come da prospetto che segue a pagina 15 del presente ricorso al punto a).

La proposta presentata è la seguente stante la natura **chirografaria** di quasi tutti i creditori, ad eccezione di IBLA-FIRE per la sola parte di credito garantito da ipoteca di II grado (pari ad €. 30.000), e dell'entità davvero irrisoria di quelli assistiti da privilegio *ex* art. 2751 e 2752 c.p.c.

La proposta di concordato minore, così come formulata dalla debitrice, oltre ad essere la migliore (e ci si consenta, <u>anche l'unica</u>) soluzione per i creditori, permette anche all'avv. Scuderi di continuare la propria attività lavorativa senza aver bisogno di alcuna finanza esterna e di poter regolarmente adempiere all'obbligazioni scaturenti dall'omologa eventuale del piano.

L'avv. Scuderi ha, infatti, aumentato notevolmente il proprio fatturato negli anni, come detto nella premessa pocanzi esposta e attestata anche dal Gestore della Crisi, e per tale ragione può, adesso, soddisfare in percentuale i creditori che, altrimenti, non avrebbero altro modo per vedere soddisfatte le proprie pretese nel rispetto della *par condicio creditorum*.

## \*PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE\*

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori in percentuale ridotta per tutti i creditori privilegiati e chirografari e al 100% per l'unico creditore ipotecario, secondo il seguente schema riassuntivo:

- CLASSE CRADITORI IPOTECARI (Ibla-Fire): pagamento di €. 30.000 di cui
   €. 5.000,00 entro 20 giorni dall'omologa del presente concordato e la restante parte pari ad € 25.000,00 in rate mensili per tutta la durata del piano dei pagamenti;
- CLASSE CREDITORI PRIVILEGIATI: pagamento nella misura del 50%, pari ad un totale di €. 672,18 di cui:
  - ➤ €. 251,53 per Reg. Siciliana;
  - ➤ €. 80,00 per Comune S.G. La Punta;
  - ➤ €. 380,64 per Avv. Agostinelli.



- CLASSE CREDITORI CHIROGRAFARI: pagamento in percentuale ridotta del 5,89% pari ad €. 14.338,35 di cui:
  - ➤ €. 11.794,26 per il chirografario IBLA-FIRE;
  - ➤ €. 2.539,94 per il chirografario IFIS npl;
  - ➤ € 4,16 per il chirografario Regione Siciliana.

Nessuno dei creditori possiede titoli o vanta titoli nei confronti della debitrice.

Non vi sono garanzie prestate da terzi.

La riduzione in percentuale, come predisposta nella tabella di cui sopra, fa riferimento alla capacità di soddisfo reale dei creditori da parte dell'avv. Scuderi.

Non essendo proprietaria di alcun bene immobile ad eccezione di quello di Via Roma n. 82 ove la stessa ha residenza insieme al nucleo familiare ed esercita la propria attività lavorativa, e non avendo alcun ulteriore bene immobile o mobile registrato, il piano come innanzi proposto è l'unica soluzione possibile per i creditori che, altrimenti, non avrebbero alcun modo di poter essere soddisfatti diversamente.

Quindi, la proposta della debitrice è la seguente:

## €. 400,00 per 120 rate (dieci anni) fino al soddisfo dei creditori nelle percentuali sopra indicate.

#### €. 400,00 x 120 rate mensili = €. 48.000

A questa somma si aggiunge, poi, quella relativa al Gestore della Crisi nominato per il tramite dell'ODCEC di Catania – dott.ssa Guzzardi – nonché del nominando commissario giudiziale, atteso che la debitrice intende chiedere le misure a protezione del proprio patrimonio *ex* art. 78 CCII.

- a) I costi stimati della procedura, quindi, sono:
- € 400,00 per spese di procedura (contributo unificato, e imposta di registro sul decreto di omologa);
- € 2.288,21 saldo del compenso dell'OCC, al netto dei due acconti di €.
   500,00 ed €. 2.288,21 già versati e ricevuti;
- € 5.300,00 per spese compensi Commissario Giudiziale;

## Per un totale di €. 53.000 oltre i due acconti già versati all'OCC di €. 2.788,21.



L'importo versato in ogni singola rata sarà diviso, pro quota, tra tutti i creditori fino al soddisfo completo del piano così come proposto e i pagamenti partiranno dalla fine del mese successivo a quello di omologa.

L'avv. Scuderi, inoltre, continuerà a pagare, al di fuori del piano concordatario, il mutuo fondiario, con rata mensile di € 850,00 circa, che alla

\*\* \*\*\* \*\*

data attuale, per sorte capitale, è superiore ad € 90.000,00.

Per tutto quanto sopra, la sig.ra Scuderi Emanuela Annita, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Catania affinché, letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alle controparti, Voglia accogliere le seguenti:

#### **CONCLUSIONI**

- In via preliminare: disporre con decreto l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 comma 2 , D. Lgs. 14/2019, ordinando la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori della ricorrente, nonché la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, all'uopo nominando gli organi della procedura;
- In via preliminare e d'urgenza: ordinare/disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 496/2017 pendente presso il Tribunale di Catania con prossima asta di vendita fissata per il 23.01.2025 disponendo, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento con riferimento anche al giudizio recante RG 13483/2023 pendente presso il Tribunale di Catania dott. Sciacca con prossima udienza fissata per il 07.04.2025;
- In via principale nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 1 CCII, omologare la proposta di concordato minore come meglio esposta in narrativa e relazionata dall'OCC, previa verifica della fattibilità giuridica ed economica dei piani della ricorrente, attesa la dimostrata convenienza rispetto all'alternativa



liquidatoria e di tutte le circostanze emerse ed emergenti anche ai sensi dell'art. 80 comma 4 CCII;

 Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare la ricorrente dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

## **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad €. 274.490,93.

Ai fini del versamento del contributo unificato la ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a  $\leq$  98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per  $\leq$  27,00.

Si allegano i documenti richiamati.

Con osservanza.

Catania, 12.01.2025

Nicola Luca Barbera, avvocato

